

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0286/2000

12 ottobre 2000

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l'azione contro le mine terrestri antiuomo
(COM(2000) 111 – C5-C5-0158/2000 – 2000/0062(COD))

Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la
politica di difesa

Relatrice: Emma Bonino

Relatori per parere (*):

Luisa Morgantini, commissione per lo sviluppo e la cooperazione

(*) Procedura Hughes

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA LEGISLATIVA.....	5
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	19
MOTIVAZIONE	20
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	28
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE (*).....	39

(*) Procedura Hughes

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 16 marzo 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma degli articoli 251, paragrafo 2 e 179 del trattato CE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'azione contro le mine terrestri antiuomo (COM(2000) 111 - 2000/0062 (COD)).

Nella seduta del 10 aprile 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci e alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione (C5-0158/2000). Nella seduta del 14 aprile 2000 ha inoltre annunciato che quest'ultima sarebbe stata associata alla stesura della relazione in conformità della procedura Hughes.

Nella riunione del 3 aprile 2000 la commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa aveva nominato relatrice Emma Bonino.

Nelle riunioni del 12 luglio e 10 ottobre 2000 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 51 voti favorevoli e un'astensione.

Erano presenti al momento della votazione Elmar Brok (presidente); Baroness Nicholson of Winterbourne, Catherine Lalumière e William Francis Newton Dunn (vicepresidenti); Emma Bonino (relatrice); Sir Robert Atkins (in sostituzione di Lord Bethell), Alexandros Baltas, Bastiaan Belder, Andre Brie, Gunilla Carlsson, María Carrilho (in sostituzione di Sami Nair), Ozan Ceyhan, Daniel Marc Cohn-Bendit, Rosa M. Díez González, Andrew Nicholas Duff (in sostituzione di Francesco Rutelli), Olivier Dupuis (in sostituzione di Karel C.C. Dillen), Pere Esteve, Pernille Frahm (in sostituzione di Pedro Marset Campos), Michael Gahler, Jas Gawronski, Vitalino Gemelli (in sostituzione di Franco Marini), Alfred Gomolka, Bertel Haarder, Klaus Hänsch, Magdalene Hoff, Efstratios Korakas, Alain Lamassoure, Cecilia Malmström (in sostituzione di Paavo Väyrynen), Linda McAvan, Emilio Menéndez del Valle, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germa, Arie M. Oostlander, Reino Kalervo Paasilinna (in sostituzione di Mário Soares), Hans-Gert Poettering, Jacques F. Poos, Mechtild Rothe (in sostituzione di Jan Marinus Wiersma), Lennart Sacrédeus (in sostituzione di Jacques Santer), Tokia Saïfi (in sostituzione di José Pacheco Pereira), Jannis Sakellariou, Jürgen Schröder, Ioannis Souladakis, Francesco Enrico Speroni, Ursula Stenzel, Hannes Swoboda, Freddy Thielemans, Gary Titley, Johan Van Hecke, Geoffrey Van Orden, Matti Wuori e Christos Zacharakis.

I pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sono allegati.

La relazione è stata depositata il 12 ottobre 2000.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'azione contro le mine terrestri antiuomo (COM(2000) 111 – C5-0158/2000 – 2000/0062(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione ¹

Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1)
Intestazione del preambolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Motivazione

E' evidente.

(Emendamento 2)
Considerando 4 bis (nuovo)

ai fini dell'eliminazione totale delle mine terrestri antiuomo il più ancora rimane da fare, e che occorre che la UE mantenga con decisione un ruolo di capofila fintantoché questo obiettivo non sia stato totalmente raggiunto,

Motivazione

L'UE, dopo aver svolto inizialmente un ruolo di capofila nel campo dell'eliminazione delle mine, sembra aver perso impeto, in base al presupposto che la conclusione del trattato sul divieto delle mine (MBT) porti da solo all'eliminazione totale del problema.

¹ GU C 248 del 29.8.2000, pag. 115.

(Emendamento 3)
Considerando 9

gli interventi già in corso o futuri *attuati nell'ambito di detti progetti e* dei programmi quadro per la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie di azione contro le mine *continueranno ad essere finanziati mediante linee di bilancio specifiche, di cui il presente regolamento assicurerà il necessario sostegno, completamento e coordinamento;*

gli interventi già in corso o futuri *saranno finanziati mediante la linea di bilancio specifica per l'azione comunitaria contro le mine; ad esclusione* dei programmi-quadro per la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie di azione contro le mine *ed i programmi di sminamento condotti nel quadro dell'azione umanitaria, che continueranno ad essere finanziati mediante le loro specifiche linee di bilancio;*

Motivazione

Questo emendamento ha lo scopo di rendere più trasparente e coerente la struttura di bilancio per l'azione contro le mine.

(Emendamento 4)
Considerando 9 bis (nuovo)

perché l'UE possa contribuire effettivamente ad un'azione preventiva contro le mine sarà necessario inoltre assicurare che vengano distrutte le scorte,

Motivazione

L'Unione europea dovrebbe aumentare l'efficacia della sua azione contro le mine ed esaminare i vantaggi derivanti dalla distruzione delle scorte di mine terrestri, in particolare tenendo conto dell'ampliamento dell'UE per evitare che le mine terrestri possano giungere a nuove regioni in guerra.

(Emendamento 5)
Considerando 9 ter (nuovo)

assicurare la distruzione delle scorte ancora detenute da molti Stati comporterebbe un vantaggio considerevole in termini finanziari e limiterebbe la

***possibilità che queste mine vengano
vendute sul mercato nero,***

Motivazione

E' di gran lunga meno costoso – un rapporto approssimativo di 1 a 100 – distruggere le mine prima che siano state utilizzate nel suolo, anziché distruggerle una volta installate. La consapevolezza dei benefici derivanti dalla distruzione delle scorte sia per l'UE che per gli Stati che detengono queste scorte dovrebbe rappresentare un incentivo; ciò servirebbe altresì a evitare che le mine siano vendute al mercato nero.

(Emendamento 6)

Considerando 9 quater (nuovo)

***gli sforzi nella ricerca scientifica
dovrebbero essere intensificati, al fine di
sviluppare tecnologie volte a facilitare
l'individuazione delle mine e identificare
con maggiore precisione le zone colpite ,***

Or. it

(Emendamento 7)

Considerando 9 quinquies (nuovo)

***è essenziale che l'Unione europea sia in
grado di controllare l'efficacia delle azioni
di sminamento da essa finanziate,
utilizzando strumenti tecnici adeguati,
anche ricorrendo, se necessario, a
tecnologie di tipo militare,***

Or. it

Motivazione

L'UE deve essere in misura di accertare che i suoi finanziamenti siano spesi in modo efficace. Per effettuare i controlli necessari sarà indispensabile un aiuto tecnico adeguato e a volte potrà essere necessario utilizzare tecnologie di tipo militare e/o ricorrere al parere di esperti militari.

(Emendamento 8)
Considerando 12

le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono misure **di gestione** ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione², e che quindi è opportuno che tali misure siano adottate mediante la procedura **di gestione** di cui all'articolo 4 di detta decisione;

le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono misure **consultive** ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione², e che quindi è opportuno che tali misure siano adottate mediante la procedura **consultiva** di cui all'articolo 3 di detta decisione;

Motivazione

L'Unione europea deve rendere più efficace la sua azione contro le mine. La creazione di un complesso comitato di gestione nuocerebbe a questo fine e al livello proposto, è più semplice gestire un comitato consultivo che inoltre rende più agevole l'attività di esecuzione.

(Emendamento 9)
Considerando 14

l'importo finanziario di riferimento indicato nel presente regolamento ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 lascia impregiudicate le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato;

Soppresso

Motivazione

La Commissione dovrebbe in ogni caso fare riferimento all'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, che sostituisce la dichiarazione del 6 marzo 1995.

Gli stanziamenti per le azioni contro le mine sono spese non obbligatorie, cosicché il Parlamento ha l'ultima parola nella procedura di bilancio annuale. L'indicazione di un importo finanziario di riferimento non solo richiederebbe l'accordo del Consiglio nel quadro della codecisione, ma anche ridurrebbe il margine di manovra del Parlamento nella procedura di bilancio. Attualmente il Parlamento non può in qualità di uno dei due rami dell'autorità di bilancio, impegnarsi in un testo legislativo a fornire una serie di

² GU L 194 del 17.7. 1999, pag. 23.

² GU L 194 del 17.7. 1999, pag. 23.

finanziamenti per azioni pluriennali. La situazione attuale delle Prospettive finanziarie non consente al Parlamento di impegnarsi con un certo grado di sicurezza. Si spera che il Consiglio, in qualità dell'altro ramo dell'autorità di bilancio, sia d'accordo su tale posizione.

(Emendamento 10)
Considerando 14 bis (nuovo)

la Commissione rivede (ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento finanziario) la scheda finanziaria, in particolare il suo scadenzario prevedibile del fabbisogno annuo in stanziamenti alla luce del progresso nell'attuazione del presente regolamento;

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento finanziario, dev'essere fornito uno scadenzario del fabbisogno annuo di impegni e pagamenti, che tenga conto altresì della revisione della struttura del bilancio per quanto riguarda l'azione contro le mine e di un eventuale aumento degli stanziamenti della pertinente linea di bilancio B7-661. Nella scheda finanziaria allegata alla presente proposta di regolamento non figura alcuno scadenzario del fabbisogno annuo.

(Emendamento 11)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

d) far fronte alle emergenze umanitarie, prevenire gli incidenti e contribuire alla riabilitazione delle vittime;

d) far fronte alle emergenze umanitarie, prevenire gli incidenti e contribuire alla riabilitazione delle vittime ***in casi eccezionali anche in quei paesi che non hanno aderito alla Convenzione di Ottawa;***

Motivazione

Per motivi umanitari l'Unione europea deve mantenere la flessibilità di soccorrere anche la popolazione dei paesi che non hanno firmato la Convenzione di Ottawa; tuttavia l'obiettivo finale è che tutti i paesi firmino e ratificano la Convenzione e quindi l'UE dovrebbe continuare ad esercitare una pressione politica in modo da raggiungere questo fine.

(Emendamento 12)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) bis (nuova)

e) bis. promuovere il coordinamento con gli utenti finali dell'attrezzatura di sminamento nelle fasi iniziali della ricerca e sostenere l'impiego di tali tecnologie nei paesi più poveri interessati dal problema delle mine;

Motivazione

Onde assicurare che la tecnologia applicata nei paesi più poveri sia appropriata, l'UE dovrebbe coordinare l'azione non soltanto nelle fasi finali ma anche in quelle iniziali. Inoltre, il sostegno a tali tecnologie è necessario per assicurare che esse siano effettivamente utilizzate.

(Emendamento 13)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) ter (nuova)

e) ter. promuovere azioni di sminamento compatibili con l'ambiente locale e coerenti con lo sviluppo sostenibile delle regioni colpite;

Motivazione

È importante aggiungere agli obiettivi l'esigenza di un'azione contro le mine adeguata sul piano qualitativo, vale a dire compatibile con lo sviluppo locale e con gli effetti a lungo termine e ad essi collegato.

(Emendamento 14)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)

e) lo sminamento (rimozione delle mine secondo gli standard umanitari) e la distruzione delle mine terrestri,

e) lo sminamento (rimozione delle mine secondo gli standard umanitari) delle mine terrestri e la distruzione ***delle scorte***,

Motivazione

Per garantire che l'Unione europea possa contribuire efficacemente a un'azione preventiva nel campo delle mine, una priorità in molti paesi colpiti da questo problema, occorre fare un riferimento esplicito alla distruzione delle scorte.

(Emendamento 15)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera f)

f) l'assistenza alle vittime e alla loro riabilitazione

f) l'assistenza alle vittime delle mine per la loro ***cura e*** riabilitazione ***e reinserimento socioeconomico,***

Motivazione

Conformemente all'articolo 6 del trattato sul divieto delle mine (MBT).

(Emendamento 16)
Articolo 2, paragrafo 4

4. Per garantire ***la*** coerenza, la complementarità e la sinergia ***con i programmi di cooperazione regionale, nonché nell'ambito*** dei progetti riguardanti gli aiuti umanitari, la riabilitazione, la ricostruzione e lo sviluppo, le azioni contro le mine ***che possono essere finanziate nel quadro di detti programmi o progetti continueranno ad essere*** finanziate attraverso la linea di bilancio ***in cui rientrano l'intervento o il progetto principali. All'occorrenza, queste attività potranno essere integrate da azioni contro le mine finanziate a norma del presente regolamento.***

4. Per garantire ***una maggiore*** coerenza, la complementarità e la sinergia ***tra le parti pertinenti*** dei progetti riguardanti gli aiuti umanitari, la riabilitazione, la ricostruzione e lo sviluppo, le azioni contro le mine, ***con l'eccezione di quelle concernenti la ricerca e lo sviluppo e delle azioni intraprese sulla base di ECHO, saranno*** finanziate attraverso la linea di bilancio ***specifiche delle azioni comunitarie contro le mine. Sarà favorito un finanziamento pluriennale delle azioni contro le mine per consentire la pianificazione e il coordinamento.***

Motivazione

Il presente emendamento punta a rendere la struttura del bilancio concernente le azioni comunitarie contro le mine più semplice, più coerente e più trasparente.

(Emendamento 17)
Articolo 2, paragrafo 5 (nuovo)

5. La Commissione creerà un'unità dotata di adeguate risorse umane e finanziarie, responsabile della pianificazione e dell'esecuzione di tutte le azioni comunitarie contro le mine, ad eccezione di quelle concernenti la ricerca e lo sviluppo e di quelle intraprese da ECHO. Onde garantire la coerenza di tutti questi elementi, tale Unità centrale di azione contro le mine fornirà il quadro politico generale.

Motivazione

La necessità di creare tale unità, dotata delle risorse adeguate, deriva dal precedente emendamento volto a concentrare le azioni contro le mine.

(Emendamento 18)
Articolo 3

3. I ***principali*** beneficiari delle azioni finanziate a norma del presente regolamento sono ***i paesi parti della Convenzione di Ottawa. Le eventuali deroghe riguardano le emergenze umanitarie, l'assistenza alle vittime delle mine e le azioni a diretto sostegno delle comunità civili vulnerabili, quali profughi e sfollati, o i casi*** in cui l'amministrazione nazionale è inefficiente.

3. I beneficiari delle azioni finanziate a norma del presente regolamento sono ***le comunità civili più colpite dalle mine terrestri e da ordigni non esplosi. La Commissione farà quanto in suo potere per incoraggiare gli Stati ad aderire alla Convenzione di Ottawa, ma ciò non inciderà sulle decisioni di finanziare le azioni contro le mine delle organizzazioni non governative qualora le comunità locali ne abbiano individuato la necessità, compresi i paesi*** in cui l'amministrazione nazionale è inefficiente.

Motivazione

Le esigenze delle comunità colpite dalle mine sono preminenti e la posizione dei governi per

quanto riguarda la Convenzione di Ottawa non dovrebbe ostacolare il finanziamento destinato a rispondere a tali esigenze, se necessario garantendo che i fondi giungano alle ONG e non ai governi. Ogni qualvolta possibile occorre però esercitare pressione politica per incoraggiare gli Stati ad aderire alla Convenzione.

(Emendamento 19)
Articolo 4, paragrafo 2

2. La partecipazione alle gare d'appalto e l'aggiudicazione dei contratti sono aperte, a parità di condizioni, alle persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del paese beneficiario. In casi eccezionali debitamente giustificati, detta partecipazione può essere estesa a paesi terzi.

Soppresso

(Emendamento 20)
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le società e altre organizzazioni che partecipano alle gare d'appalto dovranno dimostrare di possedere una strategia operativa la quale non mette indebitamente a rischio i loro dipendenti e che tale politica è sostenuta da un'adeguata assicurazione in materia di responsabilità e infortuni dei lavoratori.

Motivazione

Troppo spesso fra le vittime delle mine terrestri figurano i dipendenti di società che non riservano adeguata priorità alla sicurezza e al benessere dei loro dipendenti.

(Emendamento 21)
Articolo 4 bis (nuovo)

4 bis. Il contesto finanziario per l'esecuzione di questo regolamento per il periodo 2000-2006 è pertanto fissato a 200 milioni di euro.

Motivazione

Mentre la Commissione nel considerando 14 del regolamento si riferisce all'inclusione di "un importo finanziario di riferimento", in effetti ha ommesso di includere questo importo nel corpo del testo. La relattrice propone pertanto di includere un importo di riferimento mediante il presente emendamento, rendendolo coerente con le attuali prospettive finanziarie. Infatti per la loro tipicità e la loro durata spesso pluriennale, le azioni contro le mine necessitano di un quadro finanziario di riferimento certo.

(Emendamento 22)

Articolo 6, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita ***dal*** comitato ***geografico competente***, composto ***dai rappresentanti degli Stati membri*** e presieduto dal rappresentante della Commissione.

1. La Commissione è assistita ***da un appropriato*** comitato, composto ***da un rappresentante di ogni Stato membro*** e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Motivazione

Questo emendamento mira ad assicurare un rigore di bilancio per le spese amministrative.

(Emendamento 23)

Articolo 2, paragrafi 2 e 3

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di ***gestione*** di cui all'***articolo 4*** della decisione 1999/468/CE, ***nel rispetto del disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8 della stessa.***

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura ***consultiva*** di cui all'***articolo 3*** della decisione 1999/468/CE, nel rispetto del disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8 della stessa.

3. Il Parlamento europeo è informato regolarmente dalla Commissione in merito ai lavori di Comitato, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della decisione.

Motivazione

L'Unione europea deve aumentare l'efficacia della sua azione contro le mine. Creare una complessa procedura di gestione nuocerebbe a questo obiettivo. Questa posizione riflette quella tradizionalmente assunta dal Parlamento europeo. Non è necessario un riferimento all'articolo 8 della decisione 1999/468/CE. La Commissione deve avere la libertà necessaria di esercitare la propria responsabilità di esecuzione del bilancio come disposto dal trattato. Pertanto il Parlamento non ha nessuna intenzione di interferire con la sua attività di esecuzione, e si aspetta che neanche il Consiglio interferisca con la responsabilità di esecuzione propria della Commissione attuata mediante il dispositivo di comitatologia.

(Emendamento 24)
Articolo 7, paragrafo 3

3. La Commissione promuove il coordinamento e la cooperazione con gli altri donatori internazionali, segnatamente quelli che fanno parte del sistema delle Nazioni Unite.

3. La Commissione promuove il coordinamento e la cooperazione con gli altri donatori internazionali, segnatamente quelli che fanno parte del sistema delle Nazioni Unite **e con le ONG.**

Motivazione

Le ONG svolgono un ruolo importante nel quadro delle azioni contro le mine e dell'organizzazione della società civile sulla quale l'azione deve essere saldamente basata. Un coordinamento da parte dell'UE e di altre organizzazioni internazionali con le ONG sarebbe utile.

(Emendamento 25)
Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4

2. Le decisioni di finanziamento di oltre 3 milioni di euro vengono prese secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, fatta eccezione per le azioni d'urgenza di cui all'articolo 9.

3. La Commissione informa succintamente il comitato di cui all'articolo 6 di tutte le decisioni di finanziamento di valore inferiore a 1 milione di euro. Tale informazione deve essere disponibile entro e non oltre due mesi dall'adozione della decisione di finanziamento.

4. La Commissione è autorizzata a

2. Le singole decisioni di finanziamento in nessun caso devono essere presentate dalla Commissione ai comitati di cui all'articolo 6.

3. Soppresso

4. Soppresso

prendere decisioni che modificano le decisioni di finanziamento adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, purché non comportino modifiche sostanziali o impegni supplementari superiori al 20% dell'impegno iniziale.

Motivazione

Conformemente all'articolo 274 del trattato, la Commissione ha la responsabilità di dare esecuzione al bilancio. Le procedure di comitatologia non dovrebbero quindi erodere la responsabilità propria della Commissione nel campo dell'esecuzione.

(Emendamento 26)

Articolo 9, paragrafi 1 e 3

1. La Commissione *decide* le azioni d'urgenza *di importo non superiore a 5 milioni di euro*

3. *Nel caso di azioni che soddisfano questi criteri e superano 3 milioni di euro*, una volta adottata la decisione la Commissione (a) ne informa per iscritto gli Stati membri entro 2 giorni lavorativi; (b) riferisce in merito durante la riunione successiva del comitato competente, *giustificando in particolare il ricorso alla procedura d'urgenza.*

1. La Commissione *può decidere* le azioni d'urgenza *quando ciò sia ritenuto necessario.*

3. *(14 parole soppresse)* La Commissione (a) ne informa per iscritto gli Stati membri entro 2 giorni lavorativi; (b) riferisce in merito durante la riunione successiva del comitato competente. *(9 parole soppresse)*

Motivazione

Questo emendamento lascia alla Commissione la libertà di esercitare la propria responsabilità per l'esecuzione del bilancio.

(Emendamento 27)

Articolo 10, paragrafo 1

1. I progetti vengono classificati per ordine di priorità e valutati in termini di *pertinenza* e di convenienza economica integrandoli, se del

1. I progetti vengono classificati per ordine di priorità e valutati in termini di *impatto positivo* e di convenienza economica

caso, nel quadro più ampio dello sviluppo o della ricostruzione del paese o della regione in questione.

integrandoli, se del caso, nel quadro più ampio dello sviluppo o della ricostruzione del paese o della regione in questione.

Motivazione

Il termine “pertinenza” non è chiaro poiché potrebbe significare che si dá priorità a determinati progetti semplicemente in considerazione dell’importo relativo e delle tecnologie impiegate. Il termine “impatto” potrebbe sostituirlo, con ciò intendendo che l’aspetto essenziale è appunto rappresentato dall’impatto del progetto che tiene conto della realtà locale, degli obiettivi dello sviluppo a lungo termine e della sostenibilità.

(Emendamento 28) Articolo 10, paragrafo 2

2. Nei limiti del possibile, i progetti devono essere esplicitamente inseriti in un programma nazionale relativo alle mine terrestri antiuomo coordinato dal governo beneficiario o da un’istituzione internazionale designata a tale scopo. Ciò dovrebbe permettere al governo beneficiario di riprendere, a tempo debito, il progetto onde migliorarne la sostenibilità e aumentare le risorse locali.

2. Nei limiti del possibile, i progetti devono essere esplicitamente inseriti in un programma nazionale relativo alle mine terrestri antiuomo coordinato dal governo beneficiario, **o da una società locale con le ONG** o da un’istituzione internazionale designata a tale scopo. Ciò dovrebbe permettere al governo beneficiario, **alla società locale o alle ONG** di riprendere, a tempo debito, il progetto onde migliorarne la sostenibilità e aumentare le risorse locali.

Motivazione

L’espressione “società locale” potrebbe includere l’azione di poteri decentrati, molto importanti quando il “governo beneficiario” non costituisce un partner affidabile.

(Emendamento 29) Articolo 12

Al fine di agevolare il coordinamento e la programmazione pluriennali dell’azione contro le mine, viene presentato periodicamente ai comitati competenti, a fini di **discussione**, un documento strategico in materia, comprendente gli orientamenti e le priorità orizzontali per le azioni contro le mine della Comunità e i criteri indispensabili per la loro realizzazione. Il documento

Al fine di agevolare il coordinamento e la programmazione pluriennali dell’azione contro le mine, viene presentato periodicamente ai comitati competenti, a fini di **riferimento**, un documento strategico in materia, comprendente gli orientamenti e le priorità orizzontali per le azioni contro le mine della Comunità e i criteri indispensabili per la loro realizzazione; **gli orientamenti e**

riguarderà, fra l'altro, un programma indicativo pluriennale e un riferimento ai programmi di azione contro le mine in corso a livello nazionale e regionale, ai contributi degli altri donatori, compresi gli Stati membri, e alle azioni contro le mine della Comunità finanziate da altre linee di bilancio.

le priorità saranno vincolanti per i comitati.

Il documento riguarderà, fra l'altro, un programma indicativo pluriennale e un riferimento ai programmi di azione contro le mine in corso a livello nazionale e regionale, ai contributi degli altri donatori, compresi gli Stati membri, e alle azioni contro le mine della Comunità finanziate da altre linee di bilancio.

Motivazione

Per garantire successo allo sforzo destinato a rafforzare la coerenza, gli orientamenti e le priorità devono prevalere nell'ambito del processo decisionale UE per quanto riguarda i singoli progetti.

(Emendamento 30)

Articolo 13, paragrafo 2

2. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'andamento delle sue azioni contro le mine. Entro il 30 aprile di ogni anno, essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui riassume le azioni contro le mine svolte dalla Comunità nel corso dell'anno precedente e valuta l'applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'andamento delle sue azioni contro le mine. Entro il 30 aprile di ogni anno, essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione ***particolareggiata e pubblica*** in cui riassume le azioni contro le mine svolte dalla Comunità nel corso dell'anno precedente e valuta l'applicazione del presente regolamento. ***Questa relazione specifica le azioni che sono state effettuate ed indica gli importi rispettivi a fronte delle varie linee di bilancio.***

Motivazione

Poiché le informazioni rese pubbliche sulle iniziative UE contro le mine sono state scarse e poco coerenti, il Parlamento europeo dovrebbe chiedere una relazione dettagliata che sarà messa a disposizione del pubblico.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'azione contro le mine terrestri antiuomo (COM(2000) 111 – C5-0158/2000 – 2000/0062(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 111¹),
 - visti gli articoli 251, paragrafo 2 e 179 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0158/2000),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista / visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0286/2000),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GUC

MOTIVAZIONE

I. Introduzione

Le mine terrestri antiuomo causano ogni anno un numero impressionante di vittime in molte regioni del mondo, e soprattutto in quelle più povere.

Negli ultimi quarant'anni un gran numero di mine è stato, infatti, impiegato in numerosi conflitti. La maggior parte di queste mine è stata posata in modo disordinato, senza un approccio tattico di tipo tradizionale, spesso al solo scopo di terrorizzare le popolazioni locali. In tali circostanze le mine possono essere ritrovate ovunque: nei terreni agricoli, nelle aree urbane, lungo i fiumi, senza che siano disponibili mappe attendibili dei campi minati.

Nessuno conosce con precisione quante mine terrestri antiuomo siano presenti nelle aree che sono state interessate da conflitti o da guerre civili, nessuno sa esattamente quante persone siano giornalmente colpite da questi ordigni, nessuno può prevedere con certezza quanto siano ampie le aree "infestate".

La stima più attendibile, relativa ad un'analisi effettuata nel 1998 dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, parla di un numero approssimativo di mine antiuomo che si avvicina ai 70 milioni. Altre stime effettuate da Organizzazioni non governative parlano di un numero totale vicino ai 100 milioni.

Costi umani ed economici. L'impiego di mine terrestri antiuomo oltre a determinare la continua perdita di vite umane (effetto diretto), rappresenta un grave ostacolo alla ripresa economica e sociale dei paesi teatro di conflitti e/o di guerre civili (effetto indiretto); spesso anche solo il sospetto della presenza di mine terrestri antiuomo condiziona lo sviluppo socioeconomico di vaste zone. Secondo gli esperti, più che la quantità globale di mine terrestri conta l'estensione delle zone potenzialmente colpite. Il problema interessa oggi oltre 60 paesi, 20 dei quali in misura veramente grave.

Il reale impatto sulle popolazioni è determinato, quindi, dal numero di persone minacciate dalla presenza di mine anti-personali e dall'estensione vera o presunta dei campi minati.

Nelle aree che sono state teatro di conflitti è possibile la presenza non soltanto di mine antiuomo e mine terrestri anticarro, ma anche di molti tipi di ordigni inesplosi (proiettili, missili e granate). Focalizzare l'attenzione sulle sole mine può rappresentare quindi un approccio non completamente adeguato: gli ordigni inesplosi rappresentano un problema altrettanto importante, si calcola che almeno il 10% degli esplosivi utilizzati in un conflitto non esploda e debba essere successivamente trattato come una mina, complicando ulteriormente il processo di sminamento.

Le mine rappresentano, quindi, uno dei più seri ostacoli alla ricostruzione ed alla ripresa economica e sociale dei paesi che lottano per ritornare alla normalità dopo essere stati teatro di conflitti. L'azione contro le mine rappresenta una priorità immediata nelle situazioni post-conflitto per prevenire ulteriori incidenti e facilitare il ritorno alla normalità.

I progetti realizzati nell'ambito delle azioni contro le mine, oltre a combattere le conseguenze materiali determinate dall'effettiva presenza di mine, innescano positivi effetti sinergici rivitalizzando il tessuto socioeconomico delle comunità interessate, consentendo la ripresa

delle attività sociali ed economiche e il ritorno dei profughi ai luoghi di residenza.

Il problema delle mine interessa anche il continente europeo, soprattutto l'area dei Balcani. La sua importanza è universale, i costi legati allo sminamento ed alla "bonifica" dei terreni sono tali da non poter essere affrontati autonomamente da singoli stati o da organizzazioni regionali.

La Convenzione di Ottawa

Il 1° marzo 1999 è entrata in vigore la "Convenzione sul divieto di usare, conservare, produrre e trasferire le mine antiuomo e sulla loro distruzione" (**Convenzione di Ottawa**), anche conosciuta come **Mine Ban Treaty, MBT**, coronamento di anni d'intensa attività politica volta a sollecitare da parte della comunità internazionale l'avvio di un'azione concertata per porre fine alla tragedia delle mine terrestri antiuomo. Occorreranno in ogni caso molti anni prima che il divieto possa avere effetto, la stessa applicazione della Convenzione è fonte di notevoli difficoltà e molti degli Stati più importanti devono ancora aderirvi. All'11/09/2000, 139 stati hanno firmato la convenzione e di questi 107 l'hanno già ratificata. La Convenzione è stata firmata da 14 Stati membri dell'UE e ratificata da 13. La Finlandia non ha firmato il trattato, la Grecia non l'ha ancora ratificato.

Obblighi previsti dalla Convenzione:

- la distruzione di tutte le mine immagazzinate entro quattro anni;
- il rilevamento, la demarcazione e la recinzione delle aree minate nel più breve tempo possibile;
- la distruzione delle mine terrestri antiuomo nelle aree minate entro 10 anni;
- la presentazione, entro sei mesi, al Segretario generale dell'ONU di una relazione sulla situazione delle mine antiuomo per ciascun paese, la raccolta di informazioni per la banca dati delle Nazioni Unite e la cooperazione per il controllo della conformità;
- l'adozione delle misure legislative, amministrative e di altro tipo necessarie al fine di impedire le attività vietate ai sensi della Convenzione.

In quell'occasione i governi e le istituzioni di tutto il mondo si sono impegnati a versare un imponente contributo finanziario a favore della lotta contro le mine, equivalente ad almeno 350 milioni di Euro nei prossimi anni.

Durante la prima riunione degli Stati firmatari, tenutasi a Maputo il 3 maggio 1999, l'attenzione si è concentrata sul rafforzamento della cooperazione internazionale, cercando in particolare di individuare una serie di priorità globali in linea con gli obblighi e con il calendario previsti dalla convenzione. Una maggiore diffusione delle informazioni sui programmi futuri e delle esperienze presenti e passate dovrebbe amplificare l'impatto delle politiche e delle strategie in materia, riducendo le duplicazioni e gli sprechi. Si dovrà inoltre valutare la capacità delle diverse organizzazioni di assumere le rispettive responsabilità.

La **responsabilità dello sminamento** dovrebbe essere primariamente affidata al governo del paese colpito, ed è necessario tenerne conto fin dall'inizio nell'organizzazione degli interventi della comunità internazionale. Nelle concrete situazioni postbelliche, tuttavia, è poco probabile che esistano strutture governative in grado di organizzare e dirigere le operazioni di ricostruzione e risorse sufficienti per le azioni di sminamento. La creazione d'istituzioni

politiche nazionali e di capacità operative di sminamento a livello locale, esenti da influenze di parte e da altri interessi occulti, rappresenta pertanto il presupposto indispensabile per l'attuazione di programmi d'azione contro le mine in tutti i paesi interessati.

In termini di risparmio e d'efficacia, sarebbe opportuno tuttavia che la comunità internazionale adottasse un'impostazione più coerente e coordinata in ciascuno dei paesi colpiti.

L'ONU svolge un ruolo chiave nell'organizzare le azioni contro le mine in numerosi paesi e nel contribuire al coordinamento degli interventi internazionali. Gli Stati Uniti, il Canada, la Norvegia e il Giappone figurano ai primi posti tra i finanziatori dei lavori di sminamento e delle azioni connesse, tra cui l'assistenza alle vittime delle mine.

Ruolo dell'Unione europea. Tra il 1992 e il 1998, l'UE ha stanziato oltre 180 milioni di Euro per finanziare azioni contro le mine in tutto il mondo (sostegno ai programmi di sminamento, assistenza alle vittime delle mine, ricerca e sviluppo tecnologico). Nello stesso periodo, inoltre, gli Stati membri dell'Unione europea hanno svolto azioni bilaterali di portata analoga. Il ruolo guida svolto dall'Unione europea nell'azione contro le mine è ormai riconosciuto da tutta la comunità internazionale. L'UE sostiene azioni in tutti i paesi più colpiti, tra cui l'Afghanistan, l'Angola, la Bosnia-Erzegovina, la Cambogia, la Croazia, l'Iraq settentrionale, il Kosovo, il Laos, il Mozambico, il Nicaragua, la Somalia e lo Zimbabwe, dove spesso rappresenta la principale fonte di finanziamenti per le azioni contro le mine.

Negli Stati membri dell'UE è stato introdotto, inoltre, il divieto assoluto di esportare ogni tipo di mine antiuomo verso tutte le destinazioni e sono state adottate misure per proibirne la produzione.

Parlamento europeo. Fin dal 1995, il PE si è impegnato sulla questione delle mine antiuomo e si è espresso risolutamente a favore dell'interdizione totale. Su iniziativa del PE nel bilancio CE per il 1996 è stata introdotta una linea specifica per le attività di sminamento. Nella risoluzione del 29 giugno 1995 sulle mine antiuomo ha esortato il Consiglio e la Commissione ad intensificare gli sforzi al fine di impedire la disseminazione delle mine, a concentrare una maggiore quantità di risorse sui programmi di risanamento e a estendere le azioni contro le mine terrestri antiuomo nelle aree colpite. La risoluzione sulle mine antiuomo dell'Assemblea paritetica ACP-UE approvata il 26 settembre 1996 ha sollecitato i paesi ACP e gli Stati membri dell'Unione a impegnarsi risolutamente in azioni di sminamento, a intensificare la ricerca sulle tecniche di sminamento e a compiere progressi significativi verso l'interdizione totale e generale delle mine terrestri antiuomo. Più recentemente, nella risoluzione sulle mine antiuomo del 18 dicembre 1997, oltre a sollecitare una più ampia adesione alla Convenzione e la sua tempestiva ratifica, il Parlamento europeo ha chiesto un più efficace coordinamento internazionale delle operazioni di sminamento e di riabilitazione delle vittime.

Consiglio dei ministri. Si è impegnato con l'Azione comune relativa alle mine antiuomo del 1996 all'eliminazione totale delle mine terrestri, e con l'Azione comune del 28/11/97 ha esteso la moratoria a tutti i trasferimenti di mine. 22 milioni di Euro (fondi PESC) sono stati impegnati per l'azione contro le mine negli ultimi 5 anni.

Commissione europea. Le competenze nell'ambito della lotta contro le mine sono ripartite fra vari servizi o Direzioni generali (DG). La responsabilità del coordinamento strategico generale è affidata alla DG Relazioni esterne; la DG Sviluppo contribuisce in quanto

responsabile dei programmi di cooperazione allo sviluppo e di altro tipo; per l'Ufficio Aiuti umanitari, infine, la lotta contro le mine rappresenta un settore di primaria importanza nell'ambito dell'assistenza umanitaria.

Questi servizi si servono dei fondi iscritti in specifiche linee del bilancio comunitario, fra cui quelle per la ricostruzione (ad esempio in Bosnia), per gli aiuti ai profughi (ad esempio in Afghanistan), per il risanamento (ad esempio in Angola e in Cambogia), per gli aiuti umanitari e per il cofinanziamento delle ONG; ad esse si aggiunge la linea di bilancio specifica per le azioni contro le mine terrestri antiuomo introdotta nel 1996 (attualmente B7-661).

I paesi ACP possono inoltre usufruire delle risorse del Fondo europeo di sviluppo (FES).

Il **Centro comune di ricerca** (CCR) di Ispra ha messo a punto specifiche competenze tecnologiche nel settore del rilevamento dei campi minati, della localizzazione e dell'identificazione delle mine. Il Centro fornisce consulenze tecnologiche e assistenza tecnica ad altri servizi della Commissione, ai progetti di ricerca in corso, agli Stati membri, ai paesi terzi e alle altre organizzazioni. Il quinto programma quadro, iniziato nel 1999, ha individuato due linee di bilancio a sostegno della R&S, una per il programma IST, gestita dalla DG Società dell'informazione cui partecipano l'industria e gli ambienti scientifici, e l'altra, gestita dal CCR, che contribuisce direttamente alle attività di R&S.

Nel periodo 1995-98, al fine di integrare i vari interventi era stato istituito all'interno della Commissione un "Gruppo di coordinamento sminamento".

Tabella 1

**Sostegno della comunità europea per le azioni contro le mine¹
attuato in tutto il mondo nel periodo 1992-1998² (in ecu)**

Afghanistan	39 010 000
Angola	21 866 818
Bosnia	15 874 733
Cambogia	28 167 631
Croazia	2 800 000
Etiopia	178 760
Laos	3 900 000
Mozambico	15 308 906
Nicaragua	250 000
Iraq settentrionale	12 350 000

¹ Oltre allo sminamento (rimozione delle mine in conformità delle norme umanitarie) il termine "azione contro le mine" comprende le attività di sensibilizzazione, patrocinio, gestione dell'informazione, assistenza alle vittime e loro riabilitazione, rilevamento e demarcazione delle aree sospette, localizzazione e individuazione delle mine terrestri, formazione di personale specializzato e distruzione delle mine terrestri.

² Le cifre sono approssimative e comprendono tutte le azioni della Comunità europea, anche quelle basate su decisioni prese nel quadro della politica estera e di sicurezza comune. Le azioni bilaterali dei singoli Stati membri dell'UE non sono riprese nelle cifre.

Somalia	3 550 000
Tagikistan	200 000
Zimbabwe	10 000 000
Sostegno alla SADC	2 070 000
Sostegno al CICR (Assistenza alle vittime)	9 430 000
R & S delle tecnologie di sminamento	17 700 000 ¹
Totale²	182 656 848

II. Sintesi della proposta di regolamento riguardante l'azione contro le mine terrestri anti-uomo

Il 14 marzo 2000 la Commissione ha pubblicato la sua proposta concernente il regolamento di cui sopra, accompagnata da una comunicazione che illustra il modo in cui l'Unione europea può rafforzare il suo contributo all'azione contro le mine terrestri anti-uomo.

La relatrice risponderà alla comunicazione con una successiva risoluzione. Comunque, l'attuale proposta tratta esclusivamente della proposta legislativa basata sull'articolo 179 del trattato ed è pertanto soggetta alla procedura di codecisione.

In risposta al perdurante problema delle mine terrestri e agli impegni che scaturiscono dalla Convenzione di Ottawa, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno ambedue sottolineato la necessità di incrementare gli sforzi per affrontare il problema delle mine terrestri e chiesto un maggior coordinamento politico tra la Commissione, gli Stati membri e la comunità internazionale.

Il nuovo regolamento è stato proposto in considerazione della necessità di una strategia che possa migliorare il coordinamento, la coerenza, la trasparenza, la visibilità e la possibilità di rendiconto delle azioni relative alle mine.

Le varie linee di bilancio attualmente impiegate per finanziare l'azione contro le mine hanno diverse basi giuridiche³. L'azione contro le mine è un elemento importante di numerosi progetti di aiuto umanitario, riabilitazione e ricostruzione e i programmi di cui fanno parte hanno specifiche basi giuridiche. In ogni caso, l'azione contro le mine prevista dalla Convenzione di Ottawa necessita di uno specifico regolamento sia per favorire un maggiore

¹ Di cui 15 MECU del 4° programma quadro, 1,7 MECU per altri progetti di sostegno e 1 MECU per gli studi di fattibilità riguardanti un sistema multisensoriale di rilevamento delle mine.

² Fonte: Commissione europea, le cifre non comprendono le azioni PESC. Non sono inclusi i contributi bilaterali degli Stati membri.

³ Regolamento n. 1257/96 del 20.6.1996 – GU L 163, 2.7.1996; regolamento n. 2258/96 del 22.11.1996, regolamento n. 1328/96 del 25.7.1996, regolamento n. 443/97 del 3.3.1997 – GU L 260, 12.10.1996

coordinamento e trasparenza, sia per accrescere le risorse di bilancio in tale settore. Questo regolamento è quello che stiamo attualmente esaminando.

Il regolamento che viene proposto stabilisce l'ambito e gli obiettivi dell'azione UE contro le mine a livello mondiale.

Le operazioni da finanziare a norma di questo regolamento coprono l'intera gamma delle attività correlate alle mine: dall'istruzione per accrescere la consapevolezza riguardo alle mine e dalla formazione di personale specializzato fino al sopralluogo e alla marcatura delle aree sospette, alla identificazione delle mine terrestri, allo sminamento e alla distruzione delle mine come pure all'assistenza alle vittime e alla loro riabilitazione.

Tra le cose previste figurano la gestione standardizzata dell'enorme quantità di informazioni potenzialmente ricavabili dalle operazioni sul campo a livello mondiale come pure tutte le altre attività volte a contribuire alla riduzione dell'impatto delle mine terrestri anti-uomo.

Il regolamento stabilisce che in quest'ambito di attività la priorità deve essere accordata alle azioni "per soddisfare una domanda immediata e imprevedibile in seguito a calamità naturali o a catastrofi causate dall'uomo quali inondazioni, carestie, migrazioni massicce verso le zone colpite dalle mine, l'improvvisa conclusione di un accordo di pace o situazioni analoghe" (articolo 9). La Commissione ha poteri di decisione per quanto riguarda l'assegnazione di somme non superiori a 5 milioni di euro da destinare ad azioni d'urgenza. Le azioni da svolgere nei paesi maggiormente colpiti dalle mine dove è necessario un impegno a lungo termine e dove è impossibile far giungere l'aiuto umanitario o alla ricostruzione, costituiscono anch'esse delle priorità.

I principali beneficiari delle azioni finanziate a norma del regolamento sono i paesi parti della Convenzione I Ottawa. Le eventuali deroghe riguardano le emergenze umanitarie, l'assistenza alle vittime delle mine e le azioni a diretto sostegno delle comunità civili vulnerabili, quali profughi o sfollati, o i casi in cui l'amministrazione nazionale è inefficiente (articolo 3).

Mentre l'introduzione al regolamento (articolo 14) prevede l'inclusione di un importo finanziario di riferimento nel corpo del regolamento stesso, i successivi articoli non ne tengono conto e non implicano alcun importo di riferimento specifico. L'articolo 8 del regolamento cita soltanto "le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, segnatamente quelle di cui agli articoli 116 e 188 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Il regolamento specifica le misure da prendere contro le frodi (articolo 11) e introduce un processo di rendicontazione. Infatti, entro il 30 aprile di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui riassume le azioni contro le mine svolta dalla Comunità nel corso dell'anno precedente (articolo 13). Dopo tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità a norma del regolamento, formulando suggerimenti per il futuro e, se del caso, proponendo modifiche (articolo 14).

Per quanto riguarda le procedure decisionali, il regolamento prevede la creazione di comitati geografici composti dai rappresentanti degli Stati membri e presieduti dal rappresentante della Commissione.

Questi comitati prenderanno decisioni finanziarie in merito a somme eccedenti i 3 milioni di euro con l'unica eccezione dell'azione d'urgenza sopra citata. I comitati proposti sono di tipo manageriale.

III. Valutazioni della relatrice

Pur attribuendo una valutazione globale positiva del regolamento proposto, la relatrice propone un certo numero di modifiche per rendere più chiaro il regolamento, favorire l'attuazione delle diverse azioni contro le mine e per semplificare, rendere coerente e più trasparente la struttura di bilancio a disposizione della Commissione per svolgere le sue azioni contro le mine. La relatrice propone altresì un importo di riferimento per il periodo 2000-2006.

Risorse da stanziare. La Comunità europea intende mantenere invariato, nei prossimi anni, il livello del suo contributo finanziario alle azioni contro le mine, simile al periodo 1992/1998. Il sostegno finanziario per l'attuazione dei programmi comunitari di azione contro le mine dovrebbe essere quindi di circa 185 milioni di Euro per il 2000/2006, con stanziamenti annuali non superiori ai 30 milioni di Euro.

La Commissione propone di "includere" nel regolamento un importo finanziario di riferimento, ma non fa poi nel testo alcun cenno ad un importo specifico.

La relatrice è dell'avviso che si debba inserire per il periodo 2000-2006 nel regolamento un importo finanziario pari a 200 milioni di Euro sulla sola linea B7-661, in modo da mettere annualmente a disposizione dell'azione anti mine circa 30 milioni di Euro; anche in considerazione dell'inserimento fra le attività finanziabili dell'azione preventiva da effettuarsi attraverso programmi di distruzione degli stock. Le attività nel contesto degli aiuti umanitari e della ricerca e sviluppo continueranno ad essere finanziate attraverso le consuete linee di bilancio, e saranno dotate di risorse aggiuntive non comprese nei 200 m di euro proposti per questo regolamento. La relatrice considera infatti che, per garantire un'efficace programmazione dell'attività di sminamento, sia necessario poter contare su delle risorse, anche se indicative, già previste. **(Emendamento numero 21)**

Azione preventiva e suo finanziamento. La relatrice vorrebbe introdurre nel regolamento la possibilità di finanziare la distruzione degli stock di mine anti-personali in tutti i paesi, anche est-europei, (Bielorussia, India, Corea del Sud), che per evidenti difficoltà finanziarie non possano ottemperare agli obblighi della Convenzione. Si potrebbe così evitare la dispersione incontrollata d'ingenti quantitativi di mine, ed assicurarne la distruzione ad un costo molto conveniente, 1 €cadauna invece di numerose decine per mina una volta questa resa operativa. **(Emendamenti numero 4, 5 e 14)**

Monitoraggio ex-ante ed ex-post. E' necessario introdurre anche la possibilità di finanziare il monitoraggio delle azioni contro le mine. Nella fase ex-ante per migliorare le capacità di ricerca tecnologica degli ordigni, la selezione delle aree realmente interessate da mine, la loro identificazione e il loro posizionamento, per sveltire e rendere più sicura l'attività di sminamento. Nella fase ex-post, azioni di monitoraggio elettronico delle aree sminate permetterebbero di verificare l'efficacia dello sminamento e garantirebbero il buon utilizzo del denaro comunitario. **(Emendamento numero 7)**

Comitatologia. La proposta della Commissione prevede la procedura di cui all'art.4 del reg. 1999/468/CE del Consiglio, vale a dire la procedura di gestione. La relatrice ritiene che la

Commissione debba avere la libertà di esercitare la propria responsabilità riguardo l'esecuzione del bilancio, conformemente all'art. 274 del trattato. La relatrice considera che il PE non debba interferire nella gestione dell'attività della Commissione, e di conseguenza, auspica che anche il Consiglio voglia fare altrettanto. La relatrice propone quindi la procedura di cui all'art. 3, procedura consultiva, secondo la quale gli stati membri sono consultati ma possono emettere un parere non vincolante. **(Emendamenti numero 8, 22 e 23)**

Autonomia dell'azione della Commissione. L'Unione europea dovrebbe accrescere l'efficacia della sua azione contro le mine. La Commissione deve avere la necessaria libertà per esercitare le sue responsabilità in materia di esecuzione del bilancio fissate dal trattato. La comitatologia non dovrebbe pregiudicare quindi la responsabilità esclusiva della Commissione in materia di esecuzione del bilancio. Di conseguenza, la relatrice propone l'emendamento all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4. **(Emendamenti numero 25 e 26)**

Linee di bilancio. E' necessario un accorpamento reale ed urgente delle linee di bilancio che finanziano le azioni contro le mine.

La struttura attuale non é trasparente e non contribuisce ad un'azione coerente. I finanziamenti sono distribuiti attraverso le seguenti linee: **B7-661**, gestita dalla DG Relazioni esterne, **B7-210**, gestita da ECHO, **B7-641** gestita dalla DG Sviluppo, **B8-012**, linea PESC, **B6-7133**, **B6-792** e **B6-541**, gestite dalla DG Ricerca.

Già nel 1999 il PE aveva chiesto alla Commissione di valutare la possibilità di unire tutti gli stanziamenti in un'unica linea di bilancio.

Per semplificare la struttura del bilancio, tutti i finanziamenti delle azioni contro le mine devono essere condotte sotto l'egida del bilancio comunitario, non più fondi PESC, secondo uno schema che preveda solo tre linee di bilancio:

- la linea oggetto della proposta di regolamento, B7-661, sulla quale far confluire fin da subito tutte le risorse previste oggi dai diversi programmi di cooperazione regionale, di ricostruzione e di sviluppo.
- il mantenimento degli stanziamenti contro le mine nel quadro dell'azione umanitaria (ECHO) sulla linea B7-210, per la sua ovvia specificità.
- il raggruppamento degli stanziamenti relativi alla R&S in una sola linea da mantenere per coerenza nella rubrica 3 del bilancio. **(Emendamenti numero 3 e 16)**

Applicazione della condizionalità. Essa dovrebbe prevedere, in linea di principio, che i fondi stanziati a favore di operazioni di sminamento possano essere destinati soltanto ai paesi che cessano di fare ulteriore uso delle mine terrestri antiuomo, che adottano misure finalizzate ad impedire la vendita, la fabbricazione e lo stoccaggio di mine terrestri antiuomo e che sostengono l'intervento proposto. La relatrice ritiene tuttavia che questo principio debba essere interpretato in modo flessibile, per non penalizzare a causa di cattivi governi popolazioni innocenti.

L'UE dovrebbe in ogni caso utilizzare tutta la sua forza politica per spingere gli Stati oggetto dei finanziamenti a firmare, ratificare ed intraprendere al più presto le azioni per ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzione di Ottawa. **(Emendamento numero 11)**

27 giugno 2000

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'azione contro le mine terrestri antiuomo
(COM(2000) 111 – C5-0158/2000 – 2000/0062(COD))

Relatore per parere: Ioannis Souladakis

PROCEDURA

Nella riunione del 19 aprile 2000 la commissione per i bilanci ha nominato relatore per parere Ioannis Souladakis.

Nella riunione del 21 giugno 2000 ha esaminato il progetto di parere.

In tale riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Terence Wynn (presidente); Reimer Böge (vicepresidente); Bárbara Dührkop Dührkop (vicepresidente); Ioannis Souladakis (relatore); David Robert Bowe, Joan Colom i Naval, Carlos Costa Neves, Den Dover, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Brice Hortefeux, Anne Elisabet Jensen, Wilfried Kuckelkorn, Juan Andrés Naranjo Escobar, Giovanni Saverio Pittella, Heide Rühle, Per Stenmarck, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter e Brigitte Wenzel-Perillo.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

I. Introduzione

La Commissione europea propone un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'azione contro le mine terrestri antiuomo per fare in modo che venga applicata una strategia umanitaria ferma e coerente dell'Unione europea in materia di sminamento.

Finora si è avuta un'ampia gamma di attività contro le mine antiuomo, poggianti su numerose basi giuridiche¹, che sono tuttora in vigore. Gli stanziamenti relativi alle azioni antimine sono suddivisi fra varie linee di bilancio: B7-210, B7-641, B7-5076, B8-012, B6-7133, B6-792, B6-541 e B7-661, l'ultima delle quali è la linea di bilancio specifica per l'azione contro le mine antiuomo.

II. Antefatto

La proposta di regolamento costituisce una risposta diretta alla "Convenzione sul divieto di usare, conservare, produrre e trasferire le mine antiuomo e sulla loro distruzione" (Convenzione di Ottawa), che è entrata in vigore il 1° marzo 1999, è stata sottoscritta da 14 Stati membri dell'UE e ratificata da 13 (maggio 2000).

L'obiettivo generale della Convenzione di Ottawa è di risolvere il problema delle mine terrestri antiuomo tramite un'azione internazionale concertata nell'arco dei prossimi 10-15 anni. Tale compito continua ad essere arduo: il problema interessa ancora oltre 60 paesi, 20 dei quali in maniera estremamente grave. Il problema delle mine terrestri interessa anche il continente europeo, basti pensare alla situazione dei Balcani o all'eredità storica della guerra fredda. In questo contesto il relatore desidera richiamare l'attenzione del lettore sul fatto che alcuni paesi candidati non hanno ancora sottoscritto e/o ratificato la Convenzione di Ottawa. La situazione è persino più drammatica in molti paesi in via di sviluppo in Asia, Africa e America Latina, il che pone seri ostacoli alla ricostruzione e allo sviluppo.

Per risolvere tale problema la comunità internazionale ha annunciato alla Conferenza di Ottawa del dicembre 1997 di essersi impegnata a versare un contributo finanziario di circa 350 milioni di € nei prossimi anni. La Commissione propone ora che l'autorità di bilancio renda disponibili almeno 30 milioni di € all'anno nel periodo 2000-2008.

¹ Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996), regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo, regolamento (CE) n. 1628/96 del Consiglio del 25 luglio 1996 relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina e alla Croazia, regolamento (CE) n. 443/97 del Consiglio del 3 marzo 1997 relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia, e l'Azione comune del 1° ottobre 1996 relativa alle mine terrestri antiuomo (GU L 260 del 12.10.1996) che riguarda i fondi stanziati per le azioni di disarmo nel quadro della politica estera e di sicurezza comune.

III. Il sostegno finanziario dell'Unione europea negli ultimi anni

Le nazioni Unite svolgono il ruolo centrale nell'organizzare e coordinare gli sforzi internazionali, laddove l'Unione europea è il loro principale finanziatore. Nel periodo 1992-1998 l'UE ha impegnato oltre 180 milioni di € per finanziare azioni contro le mine in tutto il mondo, vale a dire in media 30 milioni di € all'anno, il che rappresenta il livello di finanziamento ora proposto dalla Commissione per il periodo 2000-2008. Questo è in linea con l'importanza che l'Unione europea attribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Convenzione di Ottawa e con la convinzione del Parlamento che le necessarie risorse debbano essere rese disponibili.

In realtà, sono molti anni che il Parlamento si batte perché si faccia qualcosa contro le mine terrestri. Sin dal 1992¹ egli ha manifestato a più riprese la sua posizione in materia in una serie di risoluzioni. Il Parlamento ha chiesto risolutamente l'interdizione totale delle mine antiuomo. Una specifica linea di bilancio per l'azione contro le mine antiuomo è stata introdotta nel 1996 su iniziativa del Parlamento.

Il Consiglio dei ministri è stato molto attivo fin dal 1995 mediante azioni comuni e risoluzioni². A partire da tale anno è stato impegnato un importo di 22 milioni di € a titolo dei fondi PESC.

Tuttavia, il principale contributo è stato fornito mediante l'azione comunitaria. L'azione contro le mine è stata e continua ad essere una parte integrante di numerosi progetti di aiuti umanitari, di ricostruzione e risanamento gestiti dalla Commissione europea.

¹ Risoluzione del 17 dicembre 1992, GU C 21 del 25 gennaio 1993.
Risoluzione dell'Assemblea paritetica ACP-UE del 2 febbraio 1995, ACP/UE 1419/95/def.

Risoluzione del 27 giugno 1995 (Parte II, punto 8 bis del Processo verbale).

Risoluzione dell'Assemblea paritetica ACP/UE del 26 settembre 1996.

Risoluzione del 18 dicembre 1997, GU C 14 del 19 gennaio 1998, pag. 201.

² L'azione comune relativa alle mine antiuomo del 1° ottobre 1996 ha sancito l'impegno dell'UE ai fini dell'eliminazione totale delle mine terrestri antiuomo. L'azione comune del 1997 si riferiva al divieto di produrre mine terrestri antiuomo all'interno dell'Unione.

Tabella 1**Sostegno della comunità europea per le azioni contro le mine¹
attuato in tutto il mondo nel periodo 1992-1998² (in ecu)**

Afghanistan	39 010 000
Angola	21 866 818
Bosnia	15 874 733
Cambogia	28 167 631
Croazia	2 800 000
Etiopia	178 760
Laos	3 900 000
Mozambico	15 308 906
Nicaragua	250 000
Iraq settentrionale	12 350 000
Somalia	3 550 000
Tagikistan	200 000
Zimbabwe	10 000 000
Sostegno alla SADC	2 070 000
Sostegno al CICR (Assistenza alle vittime)	9 430 000
R & S delle tecnologie di sminamento	17 700 000 ³
Totale	182 656 848

Fonte: Commissione europea, le cifre non comprendono le azioni PESC. Non sono inclusi i contributi bilaterali degli Stati membri

Finanziamenti per le azioni contro le mine sono stati forniti anche al di fuori della rubrica 4 delle Prospettive finanziarie. Nel 1997 il quarto programma quadro è stato integrato con l'inserimento dell'assistenza nel settore R&S allo sminamento umanitario ed è stato eseguito un bilancio di 17 milioni di € Altre attività saranno finanziate ai sensi del quinto programma

¹ Oltre allo sminamento (rimozione delle mine in conformità delle norme umanitarie) il termine "azione contro le mine" comprende le attività di sensibilizzazione, patrocinio, gestione dell'informazione, assistenza alle vittime e loro riabilitazione, rilevamento e demarcazione delle aree sospette, localizzazione e individuazione delle mine terrestri, formazione di personale specializzato e distruzione delle mine terrestri.

² Le cifre sono approssimative e comprendono tutte le azioni della Comunità europea, anche quelle basate su decisioni prese nel quadro della politica estera e di sicurezza comune. Le azioni bilaterali dei singoli Stati membri dell'UE non sono riprese nelle cifre.

³ di cui 15 MECU del 4° programma quadro, 1,7 MECU per altri progetti di sostegno e 1 MECU per gli studi di fattibilità riguardanti un sistema multisensoriale di rilevamento delle mine.

quadro, che è iniziato nel 1999, quali il programma IST e il Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra.

IV. La proposta di un regolamento specifico contro le mine terrestri antiuomo (APL)

La convenzione di Ottawa chiede un maggior coordinamento internazionale. L'obiettivo di questo nuovo regolamento specifico sulle mine antiuomo è di migliorare il coordinamento, la coerenza, la trasparenza, la visibilità, l'affidabilità e l'efficacia della strategia europea di sminamento. Altre basi giuridiche, che riguardano l'aiuto umanitario, i programmi di ricostruzione e risanamento, e che includono anche l'azione contro le mine nei rispettivi programmi, continueranno ad essere applicabili. Il nuovo regolamento dovrebbe garantire che la strategia generale dell'Unione sia coerente di per sé e conforme agli obblighi ai sensi della Convenzione di Ottawa.

Al considerando 14 la Commissione fa presente che nel regolamento viene incluso un importo finanziario di riferimento. Ma non si fa riferimento ad alcun importo specifico nell'atto legislativo proposto, bensì esso compare nella scheda finanziaria allegata.

Tuttavia, il relatore è dell'avviso che non si debba comunque includere un importo di riferimento nel testo legislativo. La spesa relativa a questo regolamento è di tipo non obbligatorio, quindi spetta al Parlamento la decisione finale nella procedura di bilancio. Un importo di riferimento in codecisione richiederebbe inoltre il consenso di entrambe le istituzioni, del Parlamento e del Consiglio, e ridurrebbe il margine di manovra del Parlamento nella procedura di bilancio.

La scheda finanziaria allegata alla proposta di regolamento propone che per il periodo 2000-2006 l'autorità di bilancio renda disponibile lo stesso livello di finanziamento previsto per il periodo 1992-1998, vale a dire 180 milioni di €. Per l'esercizio 2000 viene proposto alla linea di bilancio B7-661 un importo di 8 milioni di € in stanziamenti d'impegno, ma non vengono indicati stanziamenti di pagamento.

Non vi è uno scadenario prevedibile del fabbisogno annuo in stanziamenti d'impegno e di pagamento, e le informazioni fornite riguardo agli stanziamenti per l'azione contro le mine finanziati da altre linee di bilancio sono totalmente insufficienti. Esse indicano semplicemente che oltre a 8 milioni di € in impegni alla linea B7-661 per il 2000 gli impegni provenienti da altre linee di bilancio ammonteranno ad almeno 20 milioni di € nel 2000.

V. Argomenti a favore di una revisione della struttura di bilancio

Circa 2/3 degli stanziamenti per l'azione contro le mine terrestri antiuomo sono stati iscritti in linee di bilancio relative a programmi di aiuto umanitario, ricostruzione e risanamento, PESC e ricerca, laddove esiste una specifica linea di bilancio (B7-661) per la partecipazione comunitaria alle azioni relative alle mine antiuomo che rappresenta grosso modo 1/3 del finanziamento globale. Oltre a ciò, i paesi ACP beneficiano del Fondo europeo di sviluppo (FES). Tale struttura di bilancio non è trasparente e non contribuisce a un'azione coerente contro le mine.

In effetti, nella sua relazione la Commissione dichiara che “Alle difficoltà inerenti alla gestione e agli interventi in loco si aggiunge la mancanza di una pianificazione indicativa a lungo termine. Il gran numero di strumenti finanziari utilizzati attualmente per sostenere le azioni contro le mine ha suscitato aspre critiche in termini di procedure amministrative e gestionali”.

Nella sua risoluzione sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999, al paragrafo 54¹, il Parlamento europeo ha affrontato il problema ed ha chiesto alla Commissione di “valutare la possibilità di iscrivere tutti gli stanziamenti relativi alla rimozione delle mine in un'unica linea di bilancio per il 2000, allo scopo di aumentare la trasparenza del bilancio e di rendere più visibile l'intervento dell'UE per quest'azione”.

La Commissione propone ora un primo passo nella giusta direzione. La specifica linea di bilancio per l'azione contro le mine, B7-661 deve essere rafforzata e, una volta che il regolamento sia entrato in vigore, tutte le azioni contro le mine devono essere condotte sotto l'egida del bilancio comunitario, cosicché non siano previsti a tal fine ulteriori fondi PESC. Questo è un primo passo verso la semplificazione della struttura di bilancio. Il progetto di regolamento prevede tuttavia la possibilità di continuare a finanziare l'azione contro le mine ai termini di diversi programmi di cooperazione regionale, umanitari, di ricostruzione, di risanamento e di sviluppo e delle rispettive linee di bilancio. Il relatore è d'accordo che gli stanziamenti dell'azione contro le mine di ECHO restino alla linea B7-210, in modo da non ostacolare operazioni umanitarie di sminamento e di emergenza. Tuttavia, per quanto riguarda gli stanziamenti per le azioni contro le mine nel quadro dei progetti di ricostruzione regionale, ripristino e sviluppo, che figurano per lo più alla linea B7-641, il relatore è dell'avviso che tali stanziamenti debbano essere iscritti in forma proporzionale a fronte della linea di bilancio orizzontale B7-661 concernente le azioni relative alle mine antiuomo e approva l'intenzione della Commissione di farlo progressivamente. Tuttavia, il periodo di transizione non dovrebbe essere troppo lungo. Dovrebbe essere effettuata una riallocazione non oltre la presentazione del PPB 2002.

Gli stanziamenti iscritti per la ricerca e lo sviluppo della tecnologia di sminamento alle linee B6 rientrano sotto la rubrica 3 delle Prospettive finanziarie e non dovrebbero essere riassegnati alla rubrica 4.

Risolvere il problema delle mine antiuomo è un'urgente priorità politica dell'Unione europea e per il Parlamento europeo in particolare. L'autorità di bilancio deve avere i mezzi per valutare e autorizzare un finanziamento adeguato negli anni a venire e quindi occorre creare una struttura di bilancio più trasparente per l'azione contro le mine.

¹ GU C 341 del 9.11.98, pag. 100.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
	(Emendamento 1) Considerando 12
le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ² , e che quindi è opportuno che tali misure siano adottate mediante la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di detta decisione;	le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono misure consultive ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ² , e che quindi è opportuno che tali misure siano adottate mediante la procedura consultiva di cui all'articolo 3 di detta decisione;

Motivazione

Solo un comitato consultivo lascia alla Commissione la necessaria libertà concessale dal trattato per l'esercizio della sua responsabilità di dare esecuzione al bilancio.

	(Emendamento 2) Considerando 14
<i>l'importo finanziario di riferimento indicato nel presente regolamento ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 lascia impregiudicate le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato;</i>	<i>Soppresso</i>

Motivazione

¹ Non ancora pubblicato nella GU.
² GU L 194 del 17.7. 1999, pag. 23.
² GU L 194 del 17.7. 1999, pag. 23.

La Commissione dovrebbe in ogni caso fare riferimento all'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, che sostituisce la dichiarazione del 6 marzo 1995.

Gli stanziamenti per le azioni contro le mine sono spese non obbligatorie, cosicché il Parlamento ha l'ultima parola nella procedura di bilancio annuale. L'indicazione di un importo finanziario di riferimento non solo richiederebbe l'accordo del Consiglio nel quadro della codecisione, ma anche ridurrebbe il margine di manovra del Parlamento nella procedura di bilancio. Attualmente il Parlamento non può in qualità di uno dei due rami dell'autorità di bilancio, impegnarsi in un testo legislativo a fornire una serie di finanziamenti per azioni pluriennali. La situazione attuale delle Prospettive finanziarie non consente al Parlamento di impegnarsi con un certo grado di sicurezza. Si spera che il Consiglio, in qualità dell'altro ramo dell'autorità di bilancio, sia d'accordo su tale posizione.

(Emendamento 3)

Considerando 14 bis (nuovo)

la Commissione rivede (ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento finanziario) la scheda finanziaria, in particolare il suo scadenzario prevedibile del fabbisogno annuo in stanziamenti alla luce del progresso nell'attuazione del presente regolamento;

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento finanziario, dev'essere fornito uno scadenzario del fabbisogno annuo di impegni e pagamenti, che tenga conto altresì della revisione della struttura del bilancio per quanto riguarda l'azione contro le mine e di un eventuale aumento degli stanziamenti della pertinente linea di bilancio B7-661. Nella scheda finanziaria allegata alla presente proposta di regolamento non figura alcuno scadenzario del fabbisogno annuo.

(Emendamento 4)

Articolo 2, paragrafo 4

4. Per garantire la coerenza, la complementarità e la sinergia **con** i programmi di cooperazione regionale, nonché nell'ambito dei progetti riguardanti gli aiuti umanitari, la riabilitazione, la ricostruzione e lo sviluppo, le azioni contro le mine **che possono essere** finanziate **nel quadro di detti programmi o progetti** continueranno ad essere finanziate attraverso la linea di bilancio in cui

4. Per garantire la coerenza, la complementarità e la sinergia **tra i diversi** programmi di cooperazione regionale, nonché nell'ambito dei progetti riguardanti gli aiuti umanitari, la riabilitazione, la ricostruzione e lo sviluppo, le azioni contro le mine **verranno** finanziate **a partire dalla linea di bilancio specifica sull'azione comunitaria contro le mine. Le attività nel contesto dell'aiuto umanitario, e della**

rientrano l'intervento o il progetto principali. **All'occorrenza, queste attività potranno essere integrate da azioni contro le mine finanziate a norma del presente regolamento.**

ricerca e dello sviluppo continueranno ad essere finanziate attraverso la linea di bilancio in cui rientrano l'intervento o il progetto principali.

Motivazione

L'emendamento mira a rendere più semplice e più trasparente la struttura di bilancio per l'azione comunitaria contro le mine.

(Emendamento 5)

Articolo 6, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita dal comitato geografico competente, composto **dai rappresentanti degli Stati membri** e presieduto dal rappresentante della Commissione.

1. La Commissione è assistita dal comitato geografico competente, composto **da un rappresentante per ciascuno Stato membro** e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Motivazione

L'emendamento mira a garantire il rigore di bilancio per la spesa amministrativa.

(Emendamento 6)

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura **di gestione** di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, **nel rispetto del disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8 della stessa.**

3. **Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.**

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura **consultiva** di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

3. **Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione dei lavori dei comitati, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della decisione.**

Motivazione

L'emendamento riflette la posizione tradizionale del Parlamento europeo. Non è necessario il riferimento all'articolo 8 della decisione 1999/468/CE. La Commissione deve avere la necessaria libertà di esercitare la sua responsabilità riguardo all'esecuzione del bilancio secondo quanto stabilito dal trattato. Pertanto, il Parlamento non ha intenzione di interferire nell'esecuzione. Di conseguenza, il Parlamento si aspetta che nemmeno il Consiglio

indebolisca mediante accordi di comitatologia la responsabilità esclusiva della Commissione per quanto riguarda l'esecuzione.

(Emendamento 7)
Articolo 13, paragrafo 2

2. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'andamento delle sue azioni contro le mine. Entro il 30 aprile di ogni anno, essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui riassume le azioni contro le mine svolte dalla Comunità nel corso dell'anno precedente e valuta l'applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'andamento delle sue azioni contro le mine. Entro il 30 aprile di ogni anno, essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui riassume le azioni contro le mine svolte dalla Comunità nel corso dell'anno precedente e valuta l'applicazione del presente regolamento. ***La relazione specifica quali azioni siano state attuate e indica i rispettivi importi a partire dalla diverse linee di bilancio.***

Motivazione

L'emendamento mira a fornire all'autorità di bilancio le necessarie informazioni per le decisioni che devono essere prese nell'ambito della procedura annuale di bilancio, dato che non tutti gli stanziamenti per le azioni contro le mine verranno iscritti a fronte della linea di bilancio orizzontale sull'azione contro le mine (com'è il caso degli stanziamenti della ricerca e sviluppo ed ECHO).

(Emendamento 8)
Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. ***La Commissione presenta entro il 30 giugno 2005 una valutazione globale delle operazioni finanziate mediante il presente regolamento. Il regolamento viene rivisto dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, che dev'essere trasmessa unitamente alla valutazione globale.***

Motivazione

L'obiettivo della Convenzione di Ottawa è di risolvere il problema delle mine terrestri entro i prossimi 10-15 anni. Si tratta di un traguardo ambizioso. Tuttavia, è probabile che l'azione contro le mine nel senso della Convenzione di Ottawa debba essere continuata per un periodo più lungo. Pertanto sarà necessaria pure una base giuridica che copra un periodo di tempo potenzialmente lungo, che tenga conto degli sviluppi nell'attuazione del presente regolamento e della Convenzione di Ottawa.

13 settembre 2000

PARERE

della commissione per lo sviluppo e la cooperazione

destinato alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'azione contro le mine terrestri antiuomo
(COM(2000) 111 – C5-0158/2000 – 2000/0062(COD))

Relatrice per parere: Luisa Morgantini

PROCEDURA

Nella riunione del 4 aprile 2000 la commissione per lo sviluppo e la cooperazione ha nominato relatrice per parere Luisa Morgantini.

Nelle riunioni del 25 maggio 2000, 13 luglio e 11-12 settembre 2000 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Joaquim Miranda (presidente); Margrietus J. van den Berg (vicepresidente); Luisa Morgantini (relatrice per parere); John Bowis (in sostituzione di Hervé Novelli), John Alexander Corrie, Gianfranco Dell'Alba (in sostituzione di Marco Pannella), Niranjana Deva, Anne-Karin Glase (in sostituzione di Generoso Andria), Vitalino Gemelli, Richard Howitt, Karin Junker, Bashir Khanbhai, Glenys E. Kinnock, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Nelly Maes, Hans Modrow, Didier Rod, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Agnes Schierhuber (in sostituzione di Jürgen Zimmerling) and Stavros Xarchakos.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

I. Introduzione

Il 14 marzo 2000 la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'azione contro le mine terrestri antiuomo, accompagnata da una comunicazione che riassume le azioni dell'Unione europea in materia di mine adottate finora e che delinea le politiche suscettibili di rafforzare la sua capacità in tale settore. Tali politiche comprendono la proposta di regolamento che stabilisce una serie di norme e procedure intese ad assicurare efficacia e coerenza, consentendo una più ampia utilizzazione della linea di bilancio B7-661 relativa alla partecipazione comunitaria ad azioni contro le mine antiuomo.

Il presente parere della commissione per lo sviluppo fornisce un commento sulle politiche proposte dalla Commissione, quali sono formulate nella sua comunicazione, ma si propone in via prioritaria di assolvere al ruolo che compete alla commissione stessa nell'ambito della procedura di codecisione, mediante un esame del regolamento proposto.

II. Precedenti

Il Parlamento europeo ha svolto un ruolo importante nella campagna per la messa al bando delle mine terrestri antiuomo (APL). Le sue commissioni, rispettivamente, per gli affari esteri e per lo sviluppo, lavorando in parallelo, hanno elaborato relazioni approfondite che esaminavano nel dettaglio gli effetti terrificanti dell'uso generalizzato di quelle che vengono talvolta definite "*mine anti popolo*" a voler sottolineare che, quantunque esse possano essere utilizzate nel contesto di situazioni militari, a farne le spese sono stati uomini, donne e bambini comuni rimasti uccisi o mutilati, perdendo nel secondo caso la capacità di provvedere alla propria sussistenza.

La relazione Bertens della commissione per gli affari esteri si è concentrata sugli aspetti politici del problema e su quelli attinenti alla sicurezza, mentre la relazione Cunningham della commissione per lo sviluppo ha considerato nel dettaglio l'esigenza della riabilitazione delle vittime e gli ostacoli posti allo sviluppo e alla ripresa delle attività economiche nei territori infestati da mine. Si è rilevato che il numero delle mine deposte è superiore a quello delle mine rimosse, e che, ai tassi attuali di sminamento, anche se non dovessero esser più collocate nuove mine, occorrerebbero centinaia di anni per rimuovere tutte quelle esistenti. Entrambe le relazioni giungono alla conclusione che un accordo per una messa al bando a livello mondiale delle mine riveste un'importanza vitale.

Gli sforzi in direzione dell'applicazione di un tale divieto si sono concentrati inizialmente sulla revisione della Convenzione ONU relativa a talune armi convenzionali (CCW) e del suo protocollo sulle mine terrestri. La revisione della CCW di fatto ha comportato un inasprimento delle norme (spesso, comunque, più disattese che rispettate) concernenti l'uso delle APL, ma è apparsa chiara l'esigenza di un'azione più radicale. La campagna internazionale per la messa al bando delle mine terrestri (ICBL) ha ricevuto il pieno appoggio

politico del Parlamento europeo e i suoi sforzi sono stati coronati, con un apprezzabile grado di successo, dalle conclusioni della Convenzione di Ottawa sul divieto di usare, conservare, produrre e trasferire le mine antiuomo e sulla loro distruzione, convenzione entrata in vigore il 1° marzo 1999.

L'Unione europea deve puntare a promuovere l'adesione alla Convenzione di Ottawa. È deplorabile il fatto che la Finlandia tuttora rifiuti di firmare tale Convenzione, mentre la Grecia dovrebbe accelerare le procedure di ratifica. È parimenti opportuno fare presente a tutti i paesi candidati all'adesione che il Parlamento europeo si aspetta che essi procedano alla firma e alla ratifica della Convenzione prima di entrare nell'Unione europea. Occorre inoltre che sia garantita l'osservanza delle disposizioni della Convenzione concernenti il trattamento e la riabilitazione delle vittime nonché la bonifica dei territori minati affinché le popolazioni possano tornare a vivere e lavorare in tali territori in condizioni di sicurezza. È al tempo stesso ovvio e deplorabile il fatto che, malgrado l'esistenza della Convenzione di Ottawa e il rispetto reale di tale convenzione da parte di un numero rilevante di Stati, le guerre continuino a proliferare, coinvolgendo generalmente la popolazione civile, soprattutto in Africa ma, in parte, anche in Europa e altrove, ciò che fa ritenere che tuttora, ogni anno, il numero delle mine di nuova collocazione sia superiore a quello delle mine rimosse.

III. Rafforzamento del contributo dell'Unione europea

La commissione per lo sviluppo intende concentrare le sue osservazioni sull'azione di sminamento e di riabilitazione delle vittime, lasciando alla commissione per gli affari esteri il compito di esaminare aspetti direttamente collegati all'adesione alla Convenzione di Ottawa e al suo rispetto, sottolineando unicamente che essa conviene con la Commissione sull'esigenza che gli aiuti in materia di mine antiuomo siano concentrati sui paesi che rispettano le disposizioni della Convenzione.

La commissione ritiene che un'azione coordinata dell'intera comunità internazionale rivesta la massima importanza nella lotta contro il flagello rappresentato dalle APL¹ e che occorra fare di più per "conseguire", come dichiara la Commissione "gli obiettivi fissati, evitando il più possibile la duplicazione degli interventi e concentrandoli sulle esigenze prioritarie" (punto 5). Vista l'intenzione espressa sia dall'UE che dagli Stati Uniti, che purtroppo non aderiscono alla Convenzione di Ottawa, di risolvere il problema entro i prossimi 8-12 anni², è essenziale mantenere il livello di attenzione e sostegno da parte del pubblico raggiunto con la ICBL negli anni precedenti la Convenzione di Ottawa.

I problemi legati finora all'azione dell'UE contro le mine sono sorti principalmente per la mancanza di un coordinamento tra gli interventi della Comunità e le azioni dei singoli Stati membri (compresi gli aiuti accordati sulla base del Fondo europeo di sviluppo "non comunitarizzato"), per l'insufficienza dei fondi messi a disposizione ai fini della riabilitazione e delle azioni di sminamento (o perché le dotazioni di bilancio erano inferiori a quelle

¹ Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 1997.

² Osserviamo che il traguardo dell'UE fissato, due anni fa, a 10-15 anni sussiste come tale nella comunicazione del marzo 2000; non avviamo la nostra nuova "azione" inserendo tale slittamento tra i nostri obiettivi.

proposte dal Parlamento europeo ovvero per l'incapacità, quali che fossero i motivi, di utilizzare i fondi disponibili in tempo), per una certa mancanza di coerenza e trasparenza dovuta al ricorso a differenti linee di bilancio, alla divisione delle responsabilità tra due direzioni generali della Commissione, per una certa mancanza di visibilità degli sforzi dell'UE e forse per l'assenza di una base giuridica comune.

IV. In che modo la proposta di regolamento potrà contribuire alla causa?

La proposta di regolamento stabilirebbe un'unica base comune per il finanziamento di "tutte le attività connesse all'azione contro le mine" (articolo 2). Ciò dovrebbe favorire la chiarezza e l'efficienza ma non vi sono garanzie in proposito.

"La Commissione promuove il coordinamento e la cooperazione con gli altri donatori internazionali, segnatamente quelli che fanno parte del sistema delle Nazioni Unite" (articolo 7, paragrafo 3). Si presume che la Commissione già lo faccia e non vi è alcuna indicazione circa i modi in cui questa potrebbe avere intenzione di migliorare tale situazione attraverso un regolamento o potrebbe effettivamente applicare tali miglioramenti. Lo stesso discorso si applica alla cooperazione con gli Stati membri ed alla visibilità, parimenti menzionata all'articolo 7.

Uso del bilancio

Le azioni contro le mine sono finanziate attualmente sulla base di varie linee di bilancio. Il regolamento non menziona alcuna linea di bilancio specifica. La B7-5076, utilizzata in passato, non esiste più, in ogni caso. La Commissione, a quanto pare, non intende più fare uso della linea PESC B8-012 per le azioni contro le mine, dopo l'entrata in vigore del regolamento, ciò che almeno comporterà una certa concentrazione nel contesto del pilastro 1.

L'azione umanitaria concernente le mine continuerebbe ad essere finanziata sulla base della linea ECHO B7-210, mentre saranno ancora utilizzate le linee R&S B6-7133, B6-792 e B6-541. Si prevede di utilizzare la linea B7-661 in misura sempre maggiore e di far ricorso sempre meno a linee nazionali specifiche. Le linee "nazionali specifiche" sono verosimilmente quelle concernenti la riabilitazione nei vari territori:

- B7-303: azioni di riabilitazione e ricostruzione nei paesi in via di sviluppo in Asia (a quanto pare non utilizzate per le azioni contro le mine almeno nel 1998, stando ad un elenco della Commissione);
- B7-313: azioni di riabilitazione e ricostruzione nei paesi in via di sviluppo in America latina (parimenti non utilizzate);
- B7-641: misure di riabilitazione e ricostruzione per i paesi in via di sviluppo, in particolare gli Stati ACP (fondi utilizzati per alcune azioni in Cambogia nel 1998).

Tali linee dispongono di fondi e di personale sufficienti per applicarle. Sembra che la Commissione si proponga di trasferire gradualmente le risorse umane e finanziarie necessarie per applicare, invece, la linea B7-661. Ciò potrebbe richiedere parecchi anni. Il vantaggio di basarsi su linee di bilancio differenti sembra risiedere non soltanto nelle expertise ad esse collegate ma anche nel fatto che, eventualmente, per le azioni contro le mine potrebbero essere utilizzati più fondi sulla base delle linee in questione.

Tra i vantaggi derivanti dalla concentrazione dei fondi in una sola linea (esclusi ECHO e R&S) vi è quello di rendere più facile al Parlamento il seguito e il controllo delle operazioni, di organizzare le squadre di expertise e di migliorare la cooperazione effettiva con le NU e altre organizzazioni.

Malgrado l'intenzione di eliminare gradualmente l'uso delle linee "nazionali specifiche", la proposta di regolamento indica che la Commissione dovrà continuare a far ricorso a comitati di gestione locali (in mancanza di altro) per decidere in merito alle operazioni che comportano una spesa superiore ai 3 milioni di euro.

La proposta, nel suo insieme, è troppo vaga in proposito. La commissione per lo sviluppo ritiene che una sola linea di bilancio dovrebbe essere utilizzata sin dall'inizio per tutte le azioni comunitarie contro le mine, fatta eccezione per gli aiuti R&S e gli aiuti umanitari. La Commissione deve istituire un'efficace Unità centrale di azione contro le mine, incaricata di gestire tutte le azioni in materia ed inoltre di assicurare la coerenza e la compatibilità delle azioni R&S e delle azioni umanitarie.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo e la cooperazione invita la commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1)

Frase che precede il preambolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Motivazione

Il presente emendamento si spiega da sé.

(Emendamento 2)

Considerando 4 bis (nuovo)

¹ GU C

4 bis. ai fini dell'eliminazione totale delle mine terrestri antiuomo il più ancora rimane da fare, e occorre che la UE mantenga con decisione un ruolo di capofila fintantoché questo obiettivo non sia stato totalmente raggiunto,

Motivazione

Dopo aver svolto, all'inizio, un ruolo di leader, sembra che l'UE abbia perso di slancio nella sua azione contro le mine, basandosi sul presupposto che le conclusioni dell'MBT avrebbero comportato da sole la totale eliminazione del problema.

(Emendamento 3)
Considerando 9

- | | |
|--|--|
| <p>9. gli interventi già in corso o futuri attuati nell'ambito di detti progetti e dei programmi quadro per la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie di azione contro le mine continueranno ad essere finanziati mediante linee di bilancio specifiche, di cui il presente regolamento assicurerà il necessario sostegno, completamento e coordinamento;</p> | <p>9. gli interventi già in corso o futuri, a parte quelli per la ricerca e lo sviluppo e le azioni umanitarie realizzate sulla base di ECHO, saranno finanziati mediante la linea di bilancio specificata per le azioni comunitarie contro le mine;</p> |
|--|--|

Motivazione

Il presente emendamento punta a rendere la struttura di bilancio relativa all'azione contro le mine più trasparente e coerente.

(Emendamento 4)
Considerando 9 bis (nuovo)

9 bis. sarà necessario predisporre stanziamenti per un'azione preventiva contro le mine, al fine di garantire la distruzione delle scorte; che questa nuova missione richiederà un sostanziale aumento del finanziamento UE destinato all'azione contro le mine, senza pregiudicare però le

altre attività di sminamento;

Motivazione

La distruzione delle scorte nei paesi terzi contribuirà a garantire che non vengano seminate altre mine antiuomo, eliminando l'esigenza di un costoso sminamento successivo. Per essere in grado di espletare questa missione, l'UE dovrebbe ottenere nuovi cospicui stanziamenti, garantendo che non siano pregiudicate le altre attività contro le mine.

(Emendamento 5)

Considerando 9 quater (nuovo)

9 quater. le iniziative di ricerca scientifica dovrebbero essere intensificate al fine di sviluppare tecnologie che facilitino la rilevazione delle mine e facciano identificare le zone colpite con maggiore precisione,

Motivazione

Il presente emendamento si spiega da sé.

(Emendamento 6)

Considerando 9 quinquies (nuovo)

9 quinquies. è indispensabile che l'UE sia in grado di valutare in che misura le attività di sminamento finanziate dall'UE sono state efficaci attraverso un monitoraggio realizzato in stretta collaborazione con le comunità locali interessate, utilizzando un'adeguata assistenza tecnica e, se necessario un'expertise militare;

Motivazione

L'UE deve sapere che i suoi fondi sono stati utilizzati in modo efficace. Il necessario monitoraggio deve avvenire in stretta collaborazione con le comunità locali interessate, facendo ricorso ad un'adeguata assistenza tecnica.

(Emendamento 7)

Considerando 12

- | | |
|--|---|
| 12. le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, e che quindi è opportuno che tali misure siano adottate mediante la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di detta decisione; | 12. le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono misure di consulenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, e che quindi è opportuno che tali misure siano adottate mediante la procedura consultiva di cui all'articolo 3 di detta decisione; |
|--|---|

Motivazione

L'Unione europea deve rendere più efficace la sua azione contro le mine. La creazione di un complesso comitato di gestione nuocerebbe a questo fine e al livello proposto, è più semplice gestire un comitato consultivo che inoltre rende più agevole l'attività di esecuzione.

(Emendamento 8)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) bis (nuova)

e) bis. promuovere il coordinamento con gli utenti finali dell'attrezzatura di sminamento nelle fasi iniziali della ricerca e sostenere l'impiego di tali tecnologie nei paesi interessati dal problema delle mine più poveri;

Motivazione

² GU L 194 del 17.7. 1999, pag. 23.

² GU L 194 del 17.7. 1999, pag. 23.

Onde assicurare che la tecnologia applicata nei paesi più poveri sia appropriata, l'Ue dovrebbe coordinare l'azione non soltanto nelle fasi finali ma anche in quelle iniziali. Inoltre, il sostegno a tali tecnologie è necessario per assicurare che esse siano effettivamente utilizzate.

(Emendamento 9)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) ter (nuova)

e) ter. promuovere azioni di sminamento compatibili con l'ambiente locale e coerenti con lo sviluppo sostenibile delle regioni colpite;

Motivazione

È importante aggiungere agli obiettivi l'esigenza di un'azione contro le mine adeguata sul piano qualitativo, vale a dire compatibile con lo sviluppo locale e con gli effetti a lungo termine e ad essi collegato.

(Emendamento 10)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)

e) lo sminamento (rimozione delle mine secondo gli standard umanitari) e la distruzione delle mine terrestri,

e) lo sminamento (rimozione delle mine secondo gli standard umanitari) e la distruzione, ***comprese le riserve***, delle mine terrestri,

Motivazione

Onde assicurare che l'UE contribuisca efficacemente alle azioni preventive contro le mine, esigenza prioritaria in molti paesi interessati dal problema, occorre fare esplicito riferimento alla distruzione delle riserve.

(Emendamento 11)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera f)

f) l'assistenza alle vittime e la loro riabilitazione,

f) l'assistenza alle vittime, ***compresa l'assistenza sanitaria***, e la loro riabilitazione ***e reintegrazione socio economica***,

Motivazione

Ciò è conforme all'articolo 6 del trattato sulla messa al bando delle mine.

(Emendamento 12)
Articolo 2, paragrafo 4

4. Per garantire **la** coerenza, la complementarità e la sinergia **con i programmi di cooperazione regionale, nonché nell'ambito** dei progetti riguardanti gli aiuti umanitari, la riabilitazione, la ricostruzione e lo sviluppo, le azioni contro le mine **che possono essere finanziate nel quadro di detti programmi o progetti continueranno ad essere** finanziate attraverso la linea di bilancio **in cui rientrano l'intervento o il progetto principali. All'occorrenza, queste attività potranno essere integrate da azioni contro le mine finanziate a norma del presente regolamento.**

4. Per garantire **una maggiore** coerenza, la complementarità e la sinergia **tra le parti pertinenti** dei progetti riguardanti gli aiuti umanitari, la riabilitazione, la ricostruzione e lo sviluppo, le azioni contro le mine, **con l'eccezione di quelle concernenti la ricerca e lo sviluppo e delle azioni intraprese sulla base di ECHO, saranno** finanziate attraverso la linea di bilancio **specifica delle azioni comunitarie contro le mine. Sarà favorito un finanziamento pluriennale delle azioni contro le mine per consentire la pianificazione e il coordinamento.**

Motivazione

Il presente emendamento punta a rendere la struttura del bilancio concernente le azioni comunitarie contro le mine più semplice, più coerente e più trasparente.

(Emendamento 13)
Articolo 2, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. La Commissione istituisce un'unità dotata di risorse umane e finanziarie adeguate, responsabile della pianificazione e dell'esecuzione di tutte le azioni comunitarie in materia di mine, fatta eccezione per le azioni concernenti la ricerca e lo sviluppo e quelle intraprese sulla base di ECHO. Onde assicurare la coerenza di tutti questi elementi, questa unità

*centrale di azione contro le mine
stabilisce il quadro politico generale.*

Motivazione

L'esigenza che sia istituita una tale unità, dotata di risorse adeguate, consegue dal precedente emendamento relativo alla concentrazione delle azioni contro le mine.

(Emendamento 14)
Articolo 3

3. I **principali** beneficiari delle azioni finanziate a norma del presente regolamento sono **i paesi parti della Convenzione di Ottawa. Le eventuali deroghe riguardano le emergenze umanitarie, l'assistenza alle vittime delle mine e le azioni a diretto sostegno delle comunità civili vulnerabili, quali profughi e sfollati, o i casi** in cui l'amministrazione nazionale è inefficiente.

3. I beneficiari delle azioni finanziate a norma del presente regolamento sono **le comunità civili più colpite dalle mine terrestri e da ordigni non esplosi. La Commissione farà quanto in suo potere per incoraggiare gli Stati ad aderire alla Convenzione di Ottawa, ma ciò non inciderà sulle decisioni di finanziare le azioni contro le mine delle organizzazioni non governative qualora le comunità locali ne abbiano individuato la necessità, compresi i paesi** in cui l'amministrazione nazionale è inefficiente.

Motivazione

Le esigenze delle comunità colpite dalle mine sono preminenti e la posizione dei governi per quanto riguarda la Convenzione di Ottawa non dovrebbe ostacolare il finanziamento destinato a rispondere a tali esigenze, se necessario garantendo che i fondi giungano alle ONG e non ai governi. Ogni qualvolta possibile occorre però esercitare pressione politica per incoraggiare gli Stati ad aderire alla Convenzione.

(Emendamento 15)
Articolo 4, paragrafo 2

2. La partecipazione alle gare d'appalto e l'aggiudicazione dei contratti sono aperte, a parità di condizioni, alle persone fisiche e

soppresso

giuridiche degli Stati membri e del paese beneficiario. In casi eccezionali debitamente giustificati, detta partecipazione può essere estesa a paesi terzi.

(Emendamento 16)
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *Le società e altre organizzazioni che partecipano alle gare d'appalto dovranno dimostrare di possedere una strategia operativa la quale non mette indebitamente a rischio i loro dipendenti e che tale politica è sostenuta da un'adeguata assicurazione in materia di responsabilità e infortuni dei lavoratori.*

Motivazione

Troppo spesso fra le vittime delle mine terrestri figurano i dipendenti di società che non riservano adeguata priorità alla sicurezza e al benessere dei loro dipendenti.

(Emendamento 17)
Articolo 6, paragrafi 2 e 3

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di **gestione** di cui all'**articolo 4** della decisione 1999/468/CE, **nel rispetto del disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8 della stessa.**

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura **consultiva** di cui all'**articolo 3** della decisione 1999/468/CE.

3. Il Parlamento europeo è informato regolarmente dalla Commissione in merito ai lavori del Comitato, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 della decisione.

Motivazione

L'Unione europea deve aumentare l'efficacia della sua azione contro le mine. Creare una complessa procedura di gestione nuocerebbe a questo obiettivo. Questa posizione riflette quella tradizionalmente assunta dal Parlamento europeo. Non è necessario un riferimento all'articolo 8 della decisione 1999/468/CE. La Commissione deve avere la libertà necessaria di esercitare la propria responsabilità di esecuzione del bilancio come disposto dal trattato. Pertanto il Parlamento non ha nessuna intenzione di interferire con la sua attività di esecuzione, e si aspetta che neanche il Consiglio interferisca con la responsabilità di esecuzione propria della Commissione attuata mediante il dispositivo di comitatologia.

(Emendamento 18)
Articolo 7, paragrafo 3

- | | |
|---|---|
| 3. La Commissione promuove il coordinamento e la cooperazione con gli altri donatori internazionali, segnatamente quelli che fanno parte del sistema delle Nazioni Unite. | 3. La Commissione promuove il coordinamento e la cooperazione con gli altri donatori internazionali, segnatamente quelli che fanno parte del sistema delle Nazioni Unite e con le ONG. |
|---|---|

Motivazione

Le ONG svolgono un ruolo importante nel quadro delle azioni contro le mine e dell'organizzazione della società civile sulla quale l'azione deve essere saldamente basata. Un coordinamento da parte dell'UE e di altre organizzazioni internazionali con le ONG sarebbe utile.

(Emendamento 19)
Articolo 10, paragrafo 1

- | | |
|--|--|
| 1. I progetti vengono classificati per ordine di priorità e valutati in termini di pertinenza e di convenienza economica integrandoli, se del caso, nel quadro più ampio dello sviluppo o della ricostruzione del paese o della regione in questione. | 1. I progetti vengono classificati per ordine di priorità e valutati in termini di impatto positivo e di convenienza economica integrandoli, se del caso, nel quadro più ampio dello sviluppo o della ricostruzione del paese o della regione in questione. |
|--|--|

Motivazione

Il termine "pertinenza" non è chiaro poiché potrebbe significare che si dá priorità a determinati progetti semplicemente in considerazione dell'importo relativo e delle tecnologie impiegate. Il termine "impatto" potrebbe sostituirlo, con ciò intendendo che l'aspetto essenziale è appunto rappresentato dall'impatto del progetto che tiene conto della realtà locale, degli obiettivi dello sviluppo a lungo termine e della sostenibilità.

(Emendamento 20)
Articolo 10, paragrafo 2

2. Nei limiti del possibile, i progetti devono essere esplicitamente inseriti in un programma nazionale relativo alle mine terrestri antiuomo coordinato dal governo beneficiario o da un'istituzione internazionale designata a tale scopo. Ciò dovrebbe permettere al governo beneficiario di riprendere, a tempo debito, il progetto onde migliorarne la sostenibilità e aumentare le risorse locali.

2. Nei limiti del possibile, i progetti devono essere esplicitamente inseriti in un programma nazionale relativo alle mine terrestri antiuomo coordinato dal governo beneficiario, **o da una società locale con le ONG** o da un'istituzione internazionale designata a tale scopo. Ciò dovrebbe permettere al governo beneficiario, **alla società locale o alle ONG** di riprendere, a tempo debito, il progetto onde migliorarne la sostenibilità e aumentare le risorse locali.

Motivazione

L'espressione "società locale" potrebbe includere l'azione di poteri decentrati, molto importanti quando il "governo beneficiario" non costituisce un partner affidabile.

(Emendamento 21)
Articolo 12

Al fine di agevolare il coordinamento e la programmazione pluriennali dell'azione contro le mine, viene presentato periodicamente ai comitati competenti, a fini di discussione, un documento strategico in materia, comprendente gli orientamenti e le priorità orizzontali per le azioni contro le mine della Comunità e i criteri indispensabili per la loro realizzazione. Il documento riguarderà, fra l'altro, un programma indicativo pluriennale e un riferimento ai programmi di azione contro le mine in corso a livello nazionale e regionale, ai contributi degli altri donatori, compresi gli Stati membri, e alle azioni contro le mine della Comunità finanziate da altre linee di bilancio.

Al fine di agevolare il coordinamento e la programmazione pluriennali dell'azione contro le mine, viene presentato periodicamente ai comitati competenti, a fini di discussione, un documento strategico in materia, comprendente gli orientamenti e le priorità orizzontali per le azioni contro le mine della Comunità e i criteri indispensabili per la loro realizzazione; **gli orientamenti e le priorità saranno vincolanti per i comitati.** Il documento riguarderà, fra l'altro, un programma indicativo pluriennale e un riferimento ai programmi di azione contro le mine in corso a livello nazionale e regionale, ai contributi degli altri donatori, compresi gli Stati membri, e alle azioni contro le mine della Comunità finanziate da altre linee di bilancio.

Motivazione

Per garantire successo allo sforzo destinato a rafforzare la coerenza, gli orientamenti e le priorità devono prevalere nell'ambito del processo decisionale UE per quanto riguarda i singoli progetti.

(Emendamento 22)
Articolo 13, paragrafo 2

- | | |
|---|---|
| 2. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'andamento delle sue azioni contro le mine. Entro il 30 aprile di ogni anno, essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione <i>in cui riassume</i> le azioni contro le mine svolte dalla Comunità nel corso dell'anno precedente e valuta l'applicazione del presente regolamento. | 2. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'andamento delle sue azioni contro le mine. <i>A tal fine,</i> entro il 30 aprile di ogni anno, essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione <i>contenente i dettagli delle</i> azioni contro le mine svolte dalla Comunità nel corso dell'anno precedente, <i>compresi i dettagli finanziari,</i> e valuta l'applicazione del presente regolamento. <i>La Commissione assicura che tale relazione sia messa parimenti a disposizione del pubblico.</i> |
|---|---|

Motivazione

Poiché l'informazione del pubblico sulle azioni dell'UE contro le mine è stata scarsa ed incoerente, il Parlamento europeo dovrebbe sollecitare una relazione dettagliata e pubblica.